

COMUNE DI PIETRACATELLA

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 8 del 20/3/2009

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Definizione
(artt. 3 e 6 del T.U. 18/08/2000, n. 267)

Il Comune di Pietracatella è Ente Locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dal presente STATUTO. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2 Autonomia
(artt. 3 e 6 del T.U. 18/08/2000 n. 267)

- a) Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
- b) Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali e per la piena attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, per il completo sviluppo della persona umana.
- c) Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta Europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
- d) L'attività dell'Amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
- e) Il Comune, per il raggiungimento di detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma del gemellaggio.
- f) Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.
- g) Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3
Sede e Territorio
(art. 6 del T.U. 18/08/2000 n. 267)

Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro urbano in via Fontanelle.
Le adunanze degli Organi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari, motivate esigenze i predetti Organi, previa delibera della Giunta Comunale, possono riunirsi in locali diversi della propria sede.
La sede può essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale.
Il territorio comunale ha una superficie di Ha 4.994 ed è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della L. 24/12/1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Nazionale di statistica. Confina con i Comuni di: Riccia, Jelsi, Toro, Monacilioni, Macchia Valfortore e Gambatesa.

Art. 4
Albo Pretorio

Nel palazzo civico è individuato apposito spazio da destinare ad "ALBO PRETORIO" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura nel rispetto del principio della massima conoscibilità e trasparenza.
Il segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi degli Uffici preposti e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 5
Stemma-Gonfalone-Fascia Tricolore-Distintivo del Sindaco
(artt. 6 e 50 del T.U. del 18/08/2000 n. 267)

Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di PIETRACATELLA e con lo stemma concesso con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 4019 del 20/06/1984.
La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.
L'uso dello stemma, del gonfalone e dalla fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel Comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale, nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 6
Pari opportunità-assistenza,diritti delle persone handicappate
(art. 6 T.U. 18/08/2000 n. 267)

Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
a) riserva alle donne posti di componenti nelle commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 57 , comma 1, lett.a) del D. Leg.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità è adeguatamente motivata;

- b) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
- c) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Unione Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l'A.S.R.E.M. per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante accordi di programma di cui all'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Art. 7 Tutela dei dati personali

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del decreto leg.vo n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio – Sindaco – Giunta)

CAPO I CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8 Presidenza (artt. 38, 39 e 40 del T.U. 18 agosto 2000 n.267)

Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, se non eletto il Presidente, che ne formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo quanto stabilito dal regolamento sul funzionamento del Consiglio.

In caso di impedimento del Sindaco, il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Vice Sindaco e, nell'ipotesi di contemporanea assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano.

E' consigliere più anziano quello che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali ai sensi di legge, eccettuati il Sindaco e i candidati alla carica di Sindaco non eletti; in caso di parità prevale la maggiore età.

Il Consiglio comunale può eleggere un Presidente che non deve essere un membro dell'esecutivo.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto, a maggioranza qualifica dei due terzi dei componenti il consiglio. Se, a seguito della votazione nessun consigliere risulta eletto, si procede a votazione nella seduta successiva e risulterà eletto il consigliere che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti.

Qualora nessun consigliere raggiunga il quorum della maggioranza assoluta dei voti, si procederà nella stessa seduta a successiva votazione e risulterà eletto il consigliere che abbia riportato il maggior numero dei voti e, a parità, il più anziano di età.

Il presidente resta in carica per l'intera durata del mandato del Sindaco.

Può essere revocato dal Consiglio a maggioranza qualificata dei due terzi ed a scrutinio segreto, su proposta motivata di un terzo dei suoi componenti. Se a seguito della

votazione non si raggiungono i due terzi dei componenti del Consiglio Comunale che votano favorevolmente alla revoca, si procede a nuova votazione nella seduta successiva e la revoca sarà approvata se avrà riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.

Al presidente sono conferiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.

Art. 9

Elezione – composizione - competenze
(artt. 36, 38 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.

Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'Ente o da convenzione a nominare più rappresentanti presso il singolo Ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte, rispettivamente, i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

Art. 10

Consiglieri comunali-indennità-convalida-programma di governo
(artt. 38, 39 e 46 del T.U. 18 agosto 2000, n.267)

I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.

Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale, per fatti connessi all'espletamento del mandato sono regolati dalla legge.

E' previsto per gli amministratori il rimborso delle spese legali per un solo difensore, applicando le tariffe minime degli ordini professionali.

Il Consiglio, nella prima seduta, provvede alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art.41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco.

Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai capigruppo consiliari il programma relativo alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Entro i successivi trenta giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che, nell'atto deliberativo, dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 11
Funzionamento del Consiglio – Decadenza dei consiglieri
(artt. 38 e 43 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità dei seguenti principi:

- a) l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai consiglieri, nel domicilio dichiarato:
- almeno cinque giorni prima di quello stabilito per le adunanze ordinarie, computando in detto termine il giorno della consegna;
 - almeno tre giorni prima di quello stabilito per le altre riunioni, computando in detto termine il giorno della consegna;
 - almeno ventiquattro ore prima del giorno stabilito per le adunanze convocate d'urgenza, per quelle in seconda convocazione e per gli altri argomenti aggiunti all'ordine del giorno consegnato in precedenza.

Nei termini di cui sopra sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

- b) prevedere, per la validità della seduta, la presenza di non meno di un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco:

- n. sei consiglieri per le sedute di prima convocazione;
- n. quattro consiglieri per le sedute in seconda convocazione;

- c) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto, la presenza di tanti consiglieri prevista per le sedute di prima convocazione;

- d) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle minoranze per le repliche e le dichiarazioni di voto;

- e) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni sono trattate in apertura o chiusura della seduta.

- f) In pendenza dell'approvazione del Regolamento di cui al comma precedente, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e sarà capogruppo di ciascuna lista:

- per il gruppo di maggioranza il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti, salvo diversa indicazione ;
- per i gruppi di minoranza i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste, salvo diverse indicazioni.

Qualora due consiglieri decidono di uscire dal proprio gruppo di appartenenza, essi confluiscono nel gruppo misto.

Se il loro numero è superiore a due, essi possono costituire un gruppo autonomo.

- g) La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento di decadenza del Consigliere, con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro quindici giorni dalla notifica dell'avviso.

Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera consiliare è notificata all'interessato entro dieci giorni.

- h) Tutte le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio comunale vota a scrutinio segreto.

Art. 12
Sessioni del Consiglio
(art. 38 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

- per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
- per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
- per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.

Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 13
Esercizio della potestà regolamentare
(art. 7 del T.U. 18 agosto 2000, n.267)

Il Consiglio e la Giunta Comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare e nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, adottano regolamenti nelle materie ad

essi demandate dalla legge.

I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi. Vengono affissi, contemporaneamente, all'albo pretorio.

I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma.

Art. 14
Commissioni consiliari permanenti e temporanee
(art. 38 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Consiglio può istituire, nel proprio seno, commissioni consultive permanenti e temporanee composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza nelle stesse di almeno un rappresentante, con diritto di voto, per ogni gruppo.

La composizione ed il funzionamento di dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 15
Commissioni speciali
(artt. 38 e 44 del T.U. 18 agosto 2000, n.267)

Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle opposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.

Con l'atto di costituzione saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

La commissione d'indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questione esaminate.

La commissione speciale provvede alla nomina, al suo interno, del Presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione.

Art. 16

Indirizzi per le nomine e le designazioni
(artt. 42 e 50 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Consiglio Comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire ed approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

Tutti i nominati o designati dal Sindaco decadono con il decadere del medesimo.

Art. 17

Interrogazioni
(art. 43 del T.U. 18/08/2000, n. 267)

I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco o agli assessori.

Il consigliere che intende rivolgere un'interrogazione deve presentarla per iscritto.

Il Sindaco dispone che l'argomento oggetto dell'interrogazione venga iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale disciplina lo svolgimento della discussione per le interrogazioni, nonché le dichiarazioni di improponibilità.

Capo II

SINDACO E GIUNTA

Art. 18

Elezioni del Sindaco
(artt. 46 e 50 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.

Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Il Sindaco è titolare della rappresentanza generale del Comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al vicesindaco e all'assessore più anziano d'età.

Art. 19

Linee programmatiche
(art. 46 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente art. 10, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato, in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 20
Dimissioni del Sindaco
(art. 53 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Le dimissioni del Sindaco devono essere presentate per iscritto al Consiglio e fatte pervenire all'Ufficio Protocollo Generale del Comune.

Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, diventano efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 21
Vicesindaco
(art. 53 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Vicesindaco sostituisce in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle sue funzioni.

In caso di assenza o impedimento del vicesindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano d'età.

Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal vicesindaco, sino alle elezioni del nuovo Sindaco.

Art. 22
Delegati del Sindaco

Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

Nel rilascio delle predette deleghe, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri compresi quelli di opposizione.

Art. 23
Doveri e condizione giuridica
Art. 78 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Per i casi di contrasto di interessi riguardanti i componenti degli organi collegiali di governo, consultivi o di giudizio, si applicano le norme contenute nell'art. 78 del T.U. EE.LL.

Art. 24
La Giunta – composizione e presidenza
(Artt. 47 e 64 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi.

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori da due a quattro, compreso il vicesindaco.

Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale, nel numero massimo di uno.

Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto.

I componenti la G.C. competenti in materia urbanistica, di edilizia, di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica sul territorio comunale.

I componenti chiamati alla carica di vicesindaco e assessore devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale e non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado del Sindaco.

La G.C., nella sua prima seduta e prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del vicesindaco e degli assessori, relativamente ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

Art. 25

Competenze della Giunta

(art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Le competenze della Giunta sono disciplinate dall'art.48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta se non comporta oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

L'autorizzazione a promuovere e a resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta, che nomina anche i procuratori ed i difensori di fiducia.

Art. 26

Funzionamento della Giunta

(art. 48 T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta, nel rispetto delle norme regolamentari.

Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale, con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

Art. 27

Cessazione dalla carica di assessore

Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione al Consiglio, nella prima seduta utile.

Art. 28
Decadenza della Giunta – mozione di sfiducia
(art. 52 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso l'ufficio di segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori e ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.

La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

Art. 29
Il Sindaco

Il Sindaco è capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'Ufficio.

Dura in carica cinque anni.

Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale di Governo.

Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione e compie tutti gli atti che le leggi vigenti gli riservano, ad eccezione di quelli la cui adozione spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi.

Le funzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo sono quelle previste dall'art.54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Sindaco, nell'ambito delle attribuzioni di vigilanza:

- acquisisce direttamente presso gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici ed i servizi svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

Il Sindaco, inoltre, come potere di organizzazione:

- stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno per le sedute e, se non eletto il Presidente, dispone la convocazione del consiglio comunale e lo presiede. Deve provvedere, altresì alla convocazione quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri;

- propone argomenti da trattare e dispone con atto formale o informale la convocazione della Giunta e la presiede;
- ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze e attribuzioni ad uno o più assessori o consiglieri comunali;
- riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
- convoca e presiede la conferenza dei capigruppo.

TITOLO III UFFICI – PERSONALE – SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI - PERSONALE

Art.30 Ordinamento degli uffici e dei servizi (art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazione durante il periodo di vigenza.

Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa statale di riferimento, dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 31 Organizzazione del personale (art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, nonché attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli Enti Locali. Alle finalità previste dal primo comma sono correlati adeguati ed organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

Art. 32 Stato giuridico e trattamento economico del personale (art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 33
Incarichi esterni
(art. 110 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico oppure, eccezionalmente con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti della qualifica da ricoprire.

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica e solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratto a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

I contratti di cui al precedente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato con provvedimento motivato della Giunta da un'indennità ad personam, commisurata alla specifica qualifica professionale e culturale considerando anche la temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato.

CAPO II
SEGETARIO COMUNALE-RESP.DEGLI UFFICI-UFFICIO DI STAFF

Art. 34
Segretario comunale-direttore generale-
(artt. da 97 a 106 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.

Al segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di direttore generale.

Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale, spetta un'indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.

Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, può prevedere un posto di vicesegretario , apicale, avente funzioni vicarie.

Art. 35
Responsabili degli uffici e dei servizi
(art. 107 T.U. 18 agosto 2000, n. 278)

Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettate dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione

degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni, la D.I.A. e i permessi a costruire;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibili ed urgenti di cui all'art. 50, c. 5 e all'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n.267;
- l) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;
- m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alle competenze del Comune.

I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Le funzioni di cui al presente articolo possono essere attribuite, con provvedimento motivato dal Sindaco, ai responsabili dei servizi e degli uffici, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione.

Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente.

Art. 36

Ufficio di supporto agli organi di direzione politica
(Art. 90, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

La Giunta Comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della Giunta, al detto personale, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 37

Messi notificatori

Il comune ha uno o più messi nominati dal Sindaco fra il personale dipendente secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il provvedimento di nomina è comunicato, per conoscenza, al Prefetto.

I messi notificano gli atti dell'amministrazione comunale per i quali non siano prescritte speciali formalità. Possono altresì notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, purché siano rimborsati i costi. Sono fatte salve, in ogni caso, specifiche competenze previste da apposite norme di legge.

3. I referti dei messi fanno fede fino a querela di falso.

Art. 38
Rappresentanza del Comune in giudizio
(art. 6, c. 2 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

In tutti i gradi di giudizio (per la rappresentanza del Comune, sia come attore che come convenuto), il Comune è rappresentato dal Sindaco.

L'autorizzazione a promuovere ed a resistere alle liti è disciplinato dall'art. 25 comma 3.

TITOLO IV
PATRIMONIO FINANZAECONTABILITA'

Art. 39
Ordinamento finanziario e contabile
(artt. Da 149 a 241 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 40
Revisione economico-finanziaria - Organo di revisione
(Artt. da 234 a 241, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 39, prevede, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.

L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del Consiglio e della Giunta. A tal fine è invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

L'organo di revisione, ai sensi dell'art. 41, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

Art. 41
Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini
(Art. 141 del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Segretario Comunale, assunte le funzioni di commissario, entro 20 giorni, lo predispone d'ufficio per sottoporlo al Consiglio.

Nel caso di cui al comma 1, e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla Giunta, il segretario comunale in funzione di commissario assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione.

Qualora il Consiglio Comunale non approvi il bilancio, entro il termine assegnato dal segretario comunale nella sua funzione di commissario, questi provvede direttamente, entro i successivi dieci giorni lavorativi, ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente il Prefetto, per l'avviamento della procedura di scioglimento del Consiglio ai sensi dell'art. 141, comma 2, del decreto legge 18 agosto 2000, n.267.

Art. 42

Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio (Art. 193 del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

La mancata adozione, entro il termine fissato dal regolamento comunale di contabilità di cui all'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. n. 267/2000, come rilevata dalla relazione del responsabile dei servizi finanziari o dell'organo di revisione, determina l'avvio, da parte del segretario comunale in funzione di commissario, del procedimento di cui al precedente articolo.

Art. 43

Omissione della deliberazione di dissesto

Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte il segretario comunale venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti al responsabile dei servizi finanziari e motivata relazione all'organo di revisione contabile, assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.

Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto il segretario comunale assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.

Decorso infruttuosamente tale termine il segretario comunale, nella sua qualità di commissario ad acta, adotta la deliberazione dello stato di dissesto.

Del provvedimento è data comunicazione al Prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'Ente, ai sensi dell'art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 44

Forma di gestione-gestione in economia (Artt. 113, 113-bis e 114, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267/2000, e successive modificazioni.

Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:

- a) istituzioni;
 - b) aziende speciali, anche consortili;
 - c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal Codice civile
- E' consentita la gestione in economia nei casi previsti dal successivo art. 47, comma 2.

Il comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate. Per la gestione degli impianti sportivi si applicano le norme di cui all'art. 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Per i servizi privi di rilevanza industriale trova in ogni caso applicazione l'art. 113-bis del T.U. n. 267/2000, inserito dall'art. 35, comma 15, della legge n. 448/2001, e successive modificazioni.

L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento a soggetti esterni.

Art. 45
Aziende speciali
(Art. 113-bis e 114, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267, come sostituito dall'art. 35 della legge 448/2001, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.

Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

- a) il consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
- b) il presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla lettera a).

Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio Comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connessi ai servizi dell'azienda speciale.

Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto ed approvato dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

L'organizzazione e il funzionamento sono disciplinati dall'azienda stessa, con suo regolamento.

L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 46
Istituzioni
(Art. 113-bis e 114, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei medesimi servizi privi di rilevanza industriale, il Consiglio Comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal consiglio comunale.

Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 45 per le aziende speciali.

Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 47
Società
(Art. 116 del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

Per l'esercizio dei servizi pubblici di cui all'articolo 113-bis del T.U. n. 267/2000 e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrano, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

Per l'applicazione del comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. n. 267/2000.

Art. 48
Associazioni e fondazioni - Affidamento a terzi
(Art. 113-bis, commi 3 e 4, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.

Se sussistono ragioni tecniche, economiche o utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1,2 e 3 dell'art. 113-bis del T.U. n. 267/2000 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalla normativa di settore.

Art. 49
Tariffe dei servizi
(Art. 117 del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla Giunta Comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.

Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, possono essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

Art.50
Convenzioni-Unioni e associazioni intercomunali-accordi di programma
(art.30,c.1, e 34 del T.U.18 agosto 2000, n. 267)

Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Comune, sussistendo le condizioni, incentiva le unioni o associazioni intercomunali nelle forme, con le modalità e per le finalità previste dalla legge, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e realizzare più efficienti servizi alla collettività.

Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO V
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 51
Partecipazione dei cittadini

Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

- a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
- b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti;

L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 52 Riunioni ed assemblee

Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione Repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso sono stabilite in apposito regolamento.

Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 53 Istanze e proposte

Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta Comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

Il Consiglio Comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione, precisando lo stato ed il programma del procedimento.

Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da cento elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Art. 54 Volontariato

Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

Il Comune potrà collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Art. 55 Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:

- a) in materia di tributi locali e di tariffe;
- b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria negli ultimi tre anni;
- d) su elezioni, nomine, designazioni o decadenze;
- e) sul personale comunale;
- f) sullo statuto comunale e regolamento del consiglio comunale;
- g) sul piano regolatore generale e gli strumenti urbanistici attuativi.

Soggetti promotori del referendum possono essere:

il venti per cento degli elettori del comune, previa autenticazione delle firme, oppure otto consiglieri comunali.

Art. 56

Disciplina dei referendum

Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

In particolare il regolamento deve prevedere:

- a) i requisiti di ammissibilità;
- b) i tempi;
- c) le condizioni;
- d) le modalità organizzative;
- e) i casi di revoca e sospensioni;
- f) le modalità di attuazione.

Art. 57

Efficacia dei referendum

Quando l'atto sia stato adottato, ma non ancora eseguito, l'indizione del referendum consultivo ha *efficacia* sospensiva del provvedimento in relazione al quale si effettua la consultazione. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno il 50 per cento + uno degli aventi diritto.

Il Consiglio comunale con tempestività ne valuta il risultato, nei modi previsti dal regolamento sulla partecipazione.

Il regolamento prevede anche i poteri dei consiglieri comunali e del comitato promotore in ordine alla discussione dei risultati.

Il Consiglio comunale entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati da parte del Sindaco delibera i conseguenti e relativi atti di indirizzo.

Qualora il Consiglio comunale ritenga di non *aderire* al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del referendum deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione contenente ampia motivazione.

Il Comitato promotore ha poteri di controllo sulle procedure di svolgimento del referendum.

Il Comitato promotore può concludere accordi con l'Amministrazione sul contenuto delle norme da sottoporre a referendum; in questo caso il referendum non ha luogo.

Il Comune può modificare con espliciti provvedimenti, nei limiti previsti dal regolamento, le norme sottoposte a referendum nel senso indicato dalla richiesta *popolare*; in questo caso vengono meno le ragioni della richiesta di referendum.

Art. 58

Azione popolare

1. Con le modalità e i limiti imposti dalla legge, ciascun elettore può far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative le azioni e i ricorsi che spettano al comune.

2. La natura dell'azione si configura come sostitutiva ed esercitabile per far valere i diritti di cui il Comune è titolare nei confronti di terzi. Tale diritto è finalizzato ad una più efficace tutela del pubblico interesse.

Art. 59 Diritti di accesso

Ai cittadini singoli e associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione secondo le modalità definite dal regolamento.

Sono esclusi dal diritto di accesso gli atti che, per disposizione legislativa, sono dichiarati riservati e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

Il regolamento, inoltre, detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Il Sindaco può inibire, temporaneamente, l'accesso agli atti e il rilascio di copie sulla scorta di precise motivazioni. Il regolamento disciplina i casi di applicabilità del divieto di cui al presente comma

Art. 60 Diritto di informazione

Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici con le limitazioni previste dall'articolo precedente.

L'ente, di norma, deve avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

L'informazione deve essere esatta, tempestiva, completa.

La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti più idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

Art. 61 Tutela civica generale

Ogni soggetto che si ritiene leso da un provvedimento emesso dagli Organi del Comune può proporre memoria scritta al Comune stesso, richiedendo la modifica, la revoca o l'annullamento dell'atto.

Il regolamento sulla partecipazione disciplina i criteri e le procedure per il ricorso a tale strumento di tutela civica.

Art. 62 Difensore civico

Nel quadro di una disciplina diretta a garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione, nonché per l'esercizio di eventuali attività di controllo, il Comune istituisce il Difensore Civico.

Il Difensore Civico viene eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Possono ricoprire la carica di Difensore Civico tutti i cittadini che ne facciano richiesta, a seguito di apposito avviso che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- età compresa tra i 25 ed i 65 anni;
- diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente, in economia e commercio o equipollente;
- altri diplomi di laurea o di scuola media superiore con comprovata esperienza in campo amministrativo.

Non possono essere eletti coloro che non sono eleggibili alla carica di consigliere comunale, i consiglieri comunali, gli assessori ed il Sindaco, il revisore dei conti, coloro che hanno ricoperto la carica di consigliere, assessore e Sindaco negli ultimi quattro anni, i candidati alle ultime elezioni del consiglio comunale, i dipendenti comunali, coloro che abbiano una lite pendente con il Comune e siano portatori di interessi in conflitto con quelli comunali, i fornitori di prestazioni a favore del Comune, coloro che hanno ascendenti, discendenti, parenti ed affini fino al 4° grado di amministratori o dipendenti del Comune.

Cause di incompatibilità per il Difensore Civico sono quelle previste, dalle vigenti disposizioni, per la carica di consigliere comunale.

Il Difensore Civico dura in carica per cinque anni ed è rieleggibile una sola volta. Oltre alla scadenza del mandato, sono cause di cessazioni dalla carica: la revoca, la decadenza, le dimissioni, la morte del titolare dell'ufficio.

Il Difensore Civico può essere revocato dal Consiglio Comunale con le stesse modalità previste per la nomina quando ricorrono gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni e gravi inadempienze ai doveri d'ufficio.

Il Difensore Civico decade dall'esercizio per il sopravvenire della cause di ineleggibilità e/o cause di incompatibilità, qualora non vengano rimosse entro venti giorni dalla contestazione. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta.

Il Difensore Civico utilizza per l'espletamento delle sue funzioni i locali ed il personale comunale.

Nell'ambito delle funzioni previste dallo Statuto e dalle leggi vigenti, il Difensore Civico agisce d'ufficio e su istanza dei cittadini, con potere di accedere agli atti e ai documenti amministrativi. Può segnalare all'amministrazione comunale disfunzioni, carenze, ritardi, negligenze e suggerire la corretta applicazione della normativa vigente ed il corretto funzionamento amministrativo.

Il Difensore Civico è tenuto al riserbo sugli atti di cui è venuto a conoscenza in relazione al mandato.

Il Difensore Civico invia una relazione annuale al Sindaco, che la sottopone al Consiglio Comunale. In tale relazione riferisce dell'attività svolta e può formulare e fornire proposte, suggerimenti per rimuovere disfunzioni e migliorare l'andamento e l'efficacia dell'amministrazione.

Per la carica di Difensore Civico non è prevista alcuna indennità.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63 Statuto – modifiche

Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati; nel quorum va computato anche il Sindaco. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni, e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle modifiche statutarie.

Lo Statuto è pubblicato all'albo pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi, nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

Art. 64
Interpretazione ed applicazione delle norme

L'emanazione degli atti con cui si determina l'interpretazione di norme legislative e regolamentari spetta al Consiglio, alla Giunta e al Sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze.

Compete al segretario comunale emanare circolari e direttive di applicazioni di disposizioni di legge, statutarie e regolamentari.

Art. 65
Adeguamento dello Statuto a leggi sopravvenute

Gli adeguamenti dello Statuto, a seguito dell'entrata in vigore di nuove leggi e disposizioni, devono essere apportati entro centottanta giorni dall'entrata in vigore delle leggi suddette.